

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

Verbale di deliberazione n. 133
del Commissario

OGGETTO: Rimodulazione agevolazioni per l'anno 2021 destinate alle utenze non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19. integrazione e parziale modifica della propria precedente deliberazione n 83 del 30 luglio 2021.

L'anno duemilaventuno addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **14.10** nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

premesso che:

- l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18, ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio;
- con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020 e ss.mm. la Giunta provinciale ha nominato il signor Dominici Silvano quale Commissario della Comunità della Val di Non,

il signor Dominici Silvano, in qualità di Commissario, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario generale dott. Guazzeroni Marco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per dieci giorni consecutivi

dal 31.12.2021 al 10.01.2022

Cles, 31.12.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*”).

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*”).

Cles, lì 30.12.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

OGGETTO: rimodulazione agevolazioni TIA per l'anno 2021 destinate alle utenze non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19. integrazione e parziale modifica della propria precedente deliberazione n 83 del 30 luglio 2021.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18 – dal Commissario della Comunità nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e ss. mm. nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo.

Dato atto che a partire dal 1^a gennaio 2012 i Comuni della Valle di Non hanno trasferito alla Comunità della Valle di Non la titolarità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A);

Considerato che tale trasferimento volontario della titolarità dell'intero ciclo dei rifiuti è disciplinato da apposita convenzione approvata dall'assemblea della Comunità con delibera n. 31 del 25.11/2011, che i Comuni hanno sottoscritto con la Comunità della Valle di Non, in rispetto a quanto disposto dall'art. 13, comma 6 della L.P. 16.06.2006 nonché dalle normative nazionali che regolano tale materia;

Ricordato che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato d'emergenza nazionale tutt'ora vigente sino al 31 marzo p.v. in seguito all'emergenza sanitaria internazionale da COVID-19, che ha comportato la chiusura e/o la sospensione forzata delle attività produttive a fronte dei DPCM che si sono nel tempo susseguiti per fronteggiare l'epidemia;

Visto l'art. 6 del D.L. 25.05.2021, n.73 (c.d. Sostegni bis) che, “al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o che hanno subito riduzioni nell'esercizio delle rispettive attività”, ha previsto l'assegnazione di un ulteriore contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari alle citate categorie economiche;

Visto il Decreto 24 giugno 2021 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n.161 del 07 luglio 2021, che ha ufficializzato il riparto del fondo disciplinato dall'art.6, comma 1 del DL n.73/2021, per la concessione della riduzione Tari in favore delle categorie di impresa che hanno subito forti restrizioni all'esercizio dell'attività;

Vista la deliberazione n. 1219 dd. 16 luglio 2021 della Giunta provinciale di Trento avente ad oggetto “*Assegnazione ai comuni trentini delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 relative alle agevolazioni TARI*”, che per l'ambito territoriale della Val di Non ammontano ad €. 253.945,00;

Richiamata la propria delibera n. 83 dd. 30/07/2021 avente a oggetto *“Determinazione delle agevolazioni TIA 2020-2021 da destinare alle utenze non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19”*;

Rilevato che la Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 02/12/ 2021, preso atto delle nuove assegnazioni trasferite dallo Stato ai singoli Comuni di cui al dall'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, ha individuato e rimodulato, per l'intero ambito in cui la Comunità della Val di Non opera quale soggetto titolare del servizio rifiuti, le agevolazioni da assegnare alle utenze non domestiche, che dal punto di vista economico hanno subito gli effetti negativi della pandemia;

Preso atto che le indicazioni operative di cui sopra, propongono, per l'anno 2021 di assegnare alle utenze non domestiche un ulteriore riduzione della parte variabile della tariffa sotto forma di sostituzione del Comune all'utenza ai sensi dell'art 11 del vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato dalla Comunità, senza modificare l'articolazione tariffaria.

Visto che alla data odierna tutti i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Val di Non hanno approvato con proprio provvedimento deliberativo l'iniziativa promossa dalla conferenza dei Sindaci e dalla Comunità della Val di Non, trasferendo i fondi governativi di cui sopra e delegando alla Comunità stessa, quale soggetto titolare del servizio rifiuti:

- l'individuazione delle utenze che possono beneficiare delle predette riduzioni tariffarie (nell'ambito di quelle elencate nell'allegato A alla presente delibera);
- l'ammontare delle stesse, sulla scorta delle indicazioni definite dalla conferenza dei Sindaci;
- il limite della spesa a carico dell'ente, costituito dall'ammontare delle risorse che ogni singolo Comune trasferisce alla Comunità finalizzate alla compartecipazione tariffaria;
- le modalità operative con le quali applicare la predetta agevolazione ai vari utenti che ne possono beneficiare e per le quali ogni Comune si sostituisce nel pagamento del corrispettivo dovuto.

Ritenuto, pertanto indispensabile procedere alla modifica della precedente propria deliberazione n. 83 dd. 30 luglio 2021, come di seguito indicato:

AGEVOLAZIONI TIA ANNO 2020

- mantenere inalterate le agevolazioni in precedenza deliberate;

AGEVOLAZIONI TIA ANNO 2021

- 100% su base annua della quota fissa per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;
- riduzione del 100% della quota variabile della tariffa relativa agli svuotamenti di indifferenziato, organico e vetro effettuati nel periodo gennaio/ottobre 2021, per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;

Di dare atto che le agevolazioni di cui sopra:

- sono concesse alle utenze TIA attive al 1° gennaio 2021, senza necessità di presentazione di alcuna istanza da parte dell'utente, ferma restando la potestà di effettuare il recupero delle riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;
- operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data dell'invio della fattura, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della Tia e delle sanzioni amministrative applicate dalla Comunità. Nello specifico non si darà corso all'applicazione delle riduzioni per le utenze che presentino l'omesso pagamento di due o più fatture, a cui si sia già

proceduto alla messa in mora. In tali casi è facoltà della Comunità di procedere con la compensazione dell'agevolazione nel pagamento per pari importo di somme arretrate non pagate;

Verificato che le scontistiche sopra delineate non comporteranno un ulteriore costo per la Comunità, oltre a quanto già impegnato con le precedenti proprie deliberazioni N. 79 del 24 settembre 2020 e n. 83 del 30 luglio 2021 ;

Dato atto che le misure agevolative di cui alla presente disciplina sono immediatamente applicabili, in quanto l'art. 13 comma 15 ter del DL n. 101/2011, come modificato dall'art. 15 bis del DL 34/2019 si applica solo a tariffe ed aliquote e non anche a riduzioni e regolamenti;

Osservato inoltre che:

- le riduzioni proposte rientrano fra quelle cosiddette “atipiche”, previste dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013; riduzioni per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- la relativa spesa corrente per tali riduzioni da iscrivere a bilancio rientra a tutti gli effetti fra le spese richiamate dal citato art. 109 del DL 18/2020, in quanto concernente le riduzioni tariffarie a favore di quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;
- Considerato che anche IFEL, con propria nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, *“possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente”*.

Tutto ciò premesso,

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC).

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

visto l'art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993.

Visto l'art. 21 della LP 13/5/2020 n. 3.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa/tariffa corrispettiva sui rifiuti.

Visto il DL. n. 18 dd. 17/2/2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27.

Visto il DL. n. 34 dd. 19/5/2020.

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020.

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 con il quale è stato istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari;

Vista la deliberazione n. 1219 dd. 16 luglio 2021 della Giunta provinciale di Trento;

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del servizio Tariffa Igiene Ambientale e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale, approvato con deliberazione del Commissario n. 11 di data 19.02.2021.

Visto il Regolamento per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del Consiglio n. 22 di data 31.07.2017.

Visto il vigente Statuto della Comunità.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 4 del Consiglio di Comunità del 27.03.2018.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., in modo da poter dare rapido seguito alle agevolazioni delineate in premessa;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e ss. mm.

DELIBERA

1. di ratificare e disciplinare con il presente atto, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni tariffarie per la TIA relativamente all'anno d'imposta 2021, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle utenze non domestiche interessate dalla chiusura e/o riduzione della propria attività, in applicazione della normativa statale e provinciale, nonché in conformità di quanto espresso con parere della conferenza dei Sindaci della Val di Non nella riunione del 02 dicembre 2021 e recepito con proprio provvedimento da ogni singolo Comune della Val di Non;

2. di approvare a parziale modifica ed integrazione della propria precedente deliberazione n 83 del 30 luglio 2021, la rideterminazione delle riduzioni alla tariffa TIA per l'anno 2021, rapportate all'arco temporale di 12 mesi, secondo i fattori di riduzione di seguito indicati, stimate complessivamente in € 405.885,12, secondo la simulazione eseguita dal Servizio Tariffa della Comunità;

3. di approvare quindi, i seguenti fattori di riduzione:

Anno d'imposta 2021 - Utenze non domestiche:

- 100% su base annua della quota fissa per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;

- riduzione del 100% della quota variabile della tariffa relativa agli svuotamenti di indifferenziato, organico e vetro effettuati nel periodo gennaio/ottobre 2021, per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;

4. di stabilire, che le riduzioni saranno applicate in fattura come sostituzione del Comune all'utenza e pertanto senza modificare l'articolazione tariffaria;

5. di dare atto che le riduzioni di cui ai precedenti punti, saranno concesse alle utenze TIA attive al 1° gennaio 2021 e senza necessità di presentazione di alcuna istanza da parte dell'utente, ferma restando la potestà, in capo alla Comunità della Val di Non, di effettuare il recupero delle riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;

6. di definire inoltre, che le riduzioni operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data dell'invio della fattura, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della Tia e delle sanzioni amministrative applicate dalla Comunità della Val di Non. Nello specifico non si darà corso all'applicazione delle riduzioni per le utenze che presentino l'omesso pagamento di due o più fatture, a cui si sia già proceduto alla messa in mora. In tali casi è facoltà della Comunità di procedere ugualmente al calcolo dell'agevolazione e compensarlo con il pagamento per pari importo di somme arretrate risultanti non pagate;

7. di considerare che per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio a quanto già disposto con precedente propria deliberazione n. 83 dd. 30.07.2021;

8. di dare atto che la rimodulazione delle agevolazioni TIA per l'anno 2021 di cui al presente atto saranno finanziate con il trasferimento da parte dei Comuni alla Comunità del fondo stanziato dal Governo con il D.L 25.05.2021, n.73 e concesso ai Comuni con delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1219 dd. 16 luglio 2021 e per la parte eccedente con risorse disponibili proprie della Comunità della Val di Non quale Ente Gestore del Servizio già peraltro impegnate con precedenti delibere n. 79 del 24/09/2020 e n. 83 del 30 luglio 2021;

9. di precisare che le riduzioni di cui sopra trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze delle utenze registrate nella banca dati della TIA gestita dalla Comunità della Val di Non;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa;

11. di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- Opposizione, da parte di ogni cittadino, al Commissario della Comunità durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
- Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.